




Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0019518 P-4.8.2.8
del 03/07/2023



**Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica**

Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
Dipartimento sviluppo sostenibile
- Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto
udcm@pec.cultura.gov.it
DG archeologia belle arti e paesaggio
Servizio V
dg-abap@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto eolico composto da n. 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale di 5,6 MW, e della potenza complessiva pari a 39,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Castelpagano (BN), in località "Masseria Fattori" e "Masseria Richi", e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Colle Sannita, Circello e Morcone, in provincia di Benevento.

Proponente: Cogein Energy S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies, comma 1, che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 3494 del 13 febbraio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto eolico, da realizzarsi nel territorio del Comune di Castelpagano (BN), in località “Masseria Fattori” e “Masseria Richi”, e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale (di seguito ‘RTN’), da realizzarsi anche nei territori dei Comuni di Colle Sannita (BN), Circello (BN) e Morcone (BN), proposto da Cogein Energy s.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede la realizzazione di 7 aerogeneratori (ciascuno dei quali alto al mozzo 105 metri e con rotore del diametro di 150 metri per un'altezza complessiva di 180 metri) – da collocarsi nel comune di Castelpagano – di potenza unitaria pari a 5,6 MW, per una potenza complessiva di 39,2 MW e relative opere annesse e di interconnessione alla RTN;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, come rappresentato dall'allora Ministero della transizione ecologica, la Cogein Energy s.r.l., con nota del 2 agosto 2021 ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che tale istanza è stata successivamente perfezionata in data 5 novembre 2021;

ATTESO che, con nota del 26 gennaio 2022, l'allora Ministero della transizione ecologica dichiarava procedibile la valutazione del progetto e dava avvio alla consultazione pubblica dello stesso;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, iniziata il 27 gennaio 2022 con termine di presentazione delle osservazioni al 26 febbraio 2022;

PRESO ATTO che, a seguito di ripubblicazione sul portale istituzionale degli elaborati integrativi trasmessi, veniva posto come termine ultimo per presentare osservazioni il 19 agosto 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il parere n. 58 del 16 settembre 2022, con il quale la predetta Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso l'allora Ministero della transizione ecologica, ha rilasciato parere favorevole sul menzionato progetto, «*subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative riportate di seguito*» nel numero complessivo di tredici condizioni ambientali;

VISTA la nota n. 1076-P del 25 gennaio 2023, con la quale il Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha reso parere contrario sull'impianto in esame tenuto conto dei pareri e dei contributi istruttori endoprocedimentali resi dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise e dai Servizi II e III della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

RILEVATO che gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto da Cogein Energy s.r.l. sono stati valutati dal Ministero della cultura, ai sensi delle Linee guida di cui al citato D.M. 10 settembre 2010, nell'ambito di un'area vasta pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori che, nel caso specifico, risulta pari a 9 chilometri;

PRESO ATTO che la realizzazione dell'impianto proposto, ad avviso del Ministero della cultura, sarebbe incompatibile con la tutela e conservazione dei valori culturali, paesaggistici ed



Presidenza del Consiglio dei Ministri

archeologici dell'area interessata *«in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essi associati»;*

PRESO ATTO che il Ministero della cultura, nel richiamato parere, ha rilevato che l'impianto, per la parte campana, interferisce direttamente o è collocato in aree contermini a quelle tutelate paesaggisticamente ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c) e g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto, in particolare, il tracciato del cavidotto attraversa il Torrente Tammarecchia (che è parte del sito Natura 2000 ZSC IT8020014 "Bosco di Castelpagano e Torrente Tammarecchia", intersecato dal cavidotto e comunque a 125 m dagli aerogeneratori) e interferisce direttamente con il Regio Tratturo Pescasseroli-Calenda, bene di interesse storico archeologico e demo-etnoantropologico direttamente tutelato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004 (dichiarato con decreto di vincolo D.M. n. 120 del 28 giugno 2021);

PRESO ATTO altresì che il Ministero della cultura, nel richiamato parere, ha rilevato che l'impianto, per la parte molisana, ricade, in parte (e segnatamente per gli aerogeneratori CA01 e CA07), nella fascia di rispetto di sette chilometri dall'area tutelata di Cercemaggiore sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42/2004; inoltre l'aerogeneratore CA01 ricade a meno di 800 metri *«da un vasto e storico sistema boscato quale il Bosco Mazzocca [...], nonché in prossimità di altre aree boschive, meno grandi, che distano mediamente poche centinaia di metri dalla località Giuntatore»;*

PRESO ATTO che il Ministero della cultura, nel richiamato parere, sempre per la parte molisana dell'area vasta presa a riferimento, ha rilevato che l'intervento ricade nell'area di sette chilometri da aree archeologiche sottoposte a tutela (e segnatamente, all'interno del territorio del comune di Riccia (CB), in località Toppo Castellana e in località Strada Comunale Feudo), nonché in prossimità di antichi percorsi viari caratterizzati da sistemi di croci votive e viarie che dal centro abitato di Riccia si dipartono verso i territori di Castelpagano, Benevento e Castelvetero in Val Fortore, tutelati, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42/2004, rispettivamente con D.D.R. n. 11 del 6 maggio 2015, n. 41 e n. 42 del 5 novembre 2014;

PRESO ATTO, inoltre, che il Ministero della cultura, nel richiamato parere, ha sottolineato che i luoghi, oggetto del progetto proposto, *«si qualificano paesaggisticamente per la prevalenza delle componenti naturalistiche rispetto a quelle antropiche, e l'inserimento di segni estranei alla caratterizzazione fisica dei luoghi, come i presenti aerogeneratori alti 180 mt, causerebbe un danno all'immagine complessiva delle aree e dei beni tutelati e alle reciproche relazioni visive»*, osservando come la realizzazione dell'impianto contribuirebbe a realizzare un "effetto selva" in quanto si aggiungerebbe agli impianti già previsti nella medesima area (79 aerogeneratori esistenti e 36 aerogeneratori già autorizzati) con *«un ulteriore consumo di suolo agricolo e la completa artificializzazione di un contesto che costituisce ancora, nonostante tutto, il tessuto connettivo degli insediamenti urbani sorti ai margini di antichi percorsi destinati al passaggio degli armenti e delle greggi»;*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che il Ministero della cultura, nel richiamato parere, ha sottolineato come la localizzazione del parco eolico, in quanto *«prevista oltre la linea di crinale del confine regionale»*, risulta produrre effetti visivi anche sui territori molisani *«data la sua notevole altezza»*: il parco *«modificherebbe la percezione interrompendo lo skyline di confine, già alterato dalla presenza di 4 aerogeneratori»*; inoltre, soprattutto dai territori del comune di Riccia (CB), *«l'alterazione paesaggistica verrebbe ulteriormente aggravata per l'effetto cumulo che si verrebbe a creare in riferimento ai 4 aerogeneratori già presenti sul crinale»*, con la conseguenza che la sua realizzazione *«contribuirebbe a destrutturare la stratificazione storica del sistema percettivo del crinale, oltre che interrompere la lettura del paesaggio verso i territori campani dai luoghi tutelati»* in territorio molisano;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, nonché il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di *“rinnovabili”* su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con la fascia di rispetto dei beni vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004 non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto essa richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate in concreto e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC, nel citato parere n. 58 del 16 settembre 2022, nell'ambito dell'analisi degli impatti cumulati nella medesima area contermine, presa in considerazione dal Ministero della cultura, ha ritenuto soddisfatti i requisiti del citato D.M. 10 settembre 2010 *«per quanto riguarda l'interdistanza tra aerogeneratori [...] gli aerogeneratori sono sufficientemente distanziati per evitare l'effetto selva»*, rilevando altresì che *«Il numero esiguo di aerogeneratori dell'impianto in analisi non permette di percepire una significativa variazione del numero di pale visibile dai diversi punti dell'area buffer di 9 km se non nelle immediate vicinanze dell'impianto»*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR – PNIEC, nel citato parere n. 58 del 16 settembre 2022, per quanto riguarda la tutela del sistema dei crinali e dei bacini visivi, ha ritenuto opportuno sottolineare che, in sede di progettazione esecutiva, dovrà essere verificata la conformità degli aerogeneratori e delle piazzole associate al piano dei crinali adottato dal Comune di Castelpagano, rinviando alle prescrizioni della condizione n. 1 secondo cui *«le opere di sbancamento dei crinali andranno verificate con quanto previsto dal Comune di Castelpagano per la pianificazione territoriale di crinali principali e di quelli minori ritenuti meritevoli di tutela. Nel caso si riscontrassero difformità da detta pianificazione, l'autorizzazione comporterà l'effetto di variante urbanistica, ferma restando la normativa in tema di modifiche sostanziali in ambito VIA»*;

CONSIDERATO altresì che, secondo quanto rilevato nel citato parere n. 58 del 16 settembre 2022, per quanto riguarda la valutazione dei possibili effetti negativi sui siti "Natura 2000", la Commissione tecnica PNRR – PNIEC *«concorda con l'assenza di Incidenza Ambientale del progetto in oggetto»*, concludendo quindi per l'assenza di incidenza negativa e significativa su tali siti e con l'ulteriore precisazione che le criticità residue possono comunque essere affrontate nell'ambito delle verifiche sull'adempimento delle condizioni ambientali allegate al parere stesso;

CONSIDERATO che il progetto ricade in un'area classificata, a livello urbanistico, come zona E agricola e che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO altresì che il Ministero della cultura, nel citato parere trasmesso con nota n. 1076-P del 25 gennaio 2023, ha comunque osservato che il proponente, una volta ottenuta la VIA, dovrà richiedere, per le rilevate interferenze con beni direttamente tutelati, le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42 del 2004;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dall'allora Ministero della transizione ecologica e in particolare dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC nel citato parere n. 58 del 16 settembre 2022;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Campania, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale di 5,6 MW, e della potenza complessiva pari a 39,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Castelpagano (BN), in località "Masseria Fattori" e "Masseria Richi", e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, da realizzarsi anche nei territori dei Comuni di Colle Sannita (BN), Circello (BN) e Morcone (BN), presentato da Cogein Energy s.r.l., a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni espresse dal parere n. 58 del 16 settembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione, del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L. M.', written in a cursive style.